

CONVENZIONE

Per l'attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo di Medicina, Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale, parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29/10/2001 n. 445, di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari il 22 maggio 1960 e domiciliato per la carica in Ferrara, Via Savonarola n. 9

E

l'Ordine dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara in persona del Presidente Dott. Bruno Di Lascio, nato a Sant'Angelo Le Fratte (PZ) il 07.10.1949 e domiciliato per la carica in Ferrara, P.zza Saccati, 11,

PREMESSO

- che il Decreto 19/10/2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgo" prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- che la competente struttura didattica dell'Università di Ferrara ha inteso ed intende ulteriormente promuovere le iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio culturale;
- che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei laureati in Medicina e Chirurgia;
- che il periodo di frequenza di tre mesi presso Strutture Operative di Medicina e di Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale (MMG), come espressamente previsto al comma 1 dell'art. 2 del Decreto n. 445 del MIUR del 19/10/2001 ed in ossequio a quanto da essi fissato si configura come Tirocinio pratico valutativo;
- che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR n. 445 del 19/10/2001 presso le Strutture Ospedaliere/Universitarie è valutare:
 - a. la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno del ricovero
 - b. la capacità di svolgere attivamente prestazioni ambulatoriali rilevando:
 - capacità di intervistare e raccogliere dati anamnestici
 - capacità di fornire informazioni e chiarimenti al paziente e/o parenti
 - capacità di relazionare con il paziente e con i parenti
 - comportamento personale con il paziente ed i parenti

- capacità cliniche

e presso il MMG è valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico nella gestione. attraverso il metodo clinico del MMG, di eventi e fenomeni del paziente al di fuori dell'ospedale:

- prima e dopo il ricovero
 - prima che la malattia sia diagnosticata
 - nel paziente con malessere indefinito
 - nel paziente cronico
 - nel paziente politrattato
 - nel paziente inguaribile
 - nel paziente a domicilio
 - nell'approccio alla persona per la prevenzione ed educazione
 - nell'approccio alla famiglia
 - nella relazione medico - paziente, medico - paziente - famiglia, medico - paziente - altri operatori sanitari e sociali
 - nell'organizzazione del SSN e SSR
- che la Federazione Nazionale dell'ordine Nazionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, condividendo l'orientamento sopra esposto, ha auspicato che ogni studente abbia la possibilità di valorizzare il proprio bagaglio cognitivo e comportamentale con una esperienza diretta sul territorio, frequentando strutture sanitarie al di fuori della competente struttura didattica universitaria;
- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenza, etica e deontologia nell'esercizio quotidiano dell'attività medica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Università di Ferrara e l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara, con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente la valutazione dell'attività professionale dei laureati in Medicina e Chirurgia da svolgere presso le Strutture Ospedaliere/Universitarie e presso gli studi dei Medici di Medicina generale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445. Ove necessario l'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini provinciali della stessa Regione.

Art. 3

L'attività professionale di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza/tirocinio pratico valutativo presso Strutture Operative Ospedaliere/Universitarie di Medicina e di Chirurgia e presso lo studio del Medico di Medicina generale per un mese ciascuno. Inoltre tale attività valutativa prevede la partecipazione a seminari interattivi tenuti da medici di Medicina generale e da medici ospedalieri allo scopo di far emergere ed evidenziare un più completo quadro della formazione complessiva del candidato.

L'Università riconosce il titolo di tutore/valutatore ai sensi del DM n. 445 19 ottobre 2001 al Medico Ospedaliero/Universitario ed al MMG presso la cui struttura operativa si svolgerà il tirocinio pratico valutativo.

Art. 4

Per l'attuazione del tirocinio valutativo di cui all'art. 3 della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 3 e 5 del dm 445/2001, il Rettore con proprio decreto nomina annualmente, una commissione formata da 12 componenti, di cui 6 proposti dalla competente struttura didattica universitaria e 6 proposti dall'Ordine dei Medici, tra cui il Presidente dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara; al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di 4 componenti.

Art. 5

La Commissione si impegna ad elaborare un eventuale regolamento attuativo della presente convenzione per quanto attiene argomenti non sufficientemente esplicitati.

La Commissione:

- propone al Rettore la scelta dei tutori/valutatori,
- monitorizza l'attività mediante schede di valutazione,
- organizza i seminari di cui all'art. 3.

Art. 6

L'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara predisporrà un elenco dei medici di Medicina generale presso il cui studio si svolgerà il tirocinio pratico valutativo a seguito di procedimento selettivo in base ai requisiti del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.

L'Ordine ha il compito di aggiornare annualmente tale elenco e di svolgere sorveglianza sul comportamento deontologico dei tutori.

Nella stesura dell'elenco di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di selezione:

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
- impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor/valutatore di tirocinio pratico valutativo;
- impegno di sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor/valutatore;
- impegno di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale/valutativa.

I tutors valutatori saranno preparati all'uso del libretto dei "clinical skills" introdotti dalle competenti strutture didattiche universitarie come guida degli elementi oggetto di valutazione e su cui il candidato è stato preparato ed addestrato, utilizzando un

opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale e contenente le istruzioni per l'uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.

Art. 7

La competente struttura didattica universitaria in collaborazione con le Direzioni Generali delle A.S.L., Ospedaliere e Aziende di cui articolo 2 del Decreto legislativo 5/17/99, predisporrà un elenco dei medici appartenenti ai reparti ospedaliero/universitari di Medicina e Chirurgia presso le cui strutture operative si svolgerà il tirocinio pratico valutativo.

La competente struttura didattica universitaria ha il compito di aggiornare annualmente tale elenco. L'ordine dei Medici ha il compito di svolgere sorveglianza sul comportamento deontologico dei tutori.

Le strutture operative dovranno rispondere ai requisiti seguenti:

- possibilità di ricovero ordinario con almeno 5 posti letto/candidato;
- possibilità di ricovero in day hospital/day surgery con almeno 2 posti letto/candidato;
- svolgimento di attività ambulatoriale almeno tri-settimanale;
- il personale afferente alla Struttura Operativa sia composto da un Direttore/Responsabile e un dirigente medico per ogni candidato;
- la casistica preveda almeno 10 pazienti al giorno di cui 1/5 di prime osservazioni.

Nella stesura dell'elenco di cui sopra si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione:

- precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente;
- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutors di tirocinio pratico valutativo;
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor;
- impegno di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale.

I tutors/valutatori saranno preparati all'uso del libretto dei clinical skills" introdotti dalle competenti strutture didattiche universitarie come guida degli elementi oggetto di valutazione e su cui il candidato è stato preparato ed addestrato, utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le istruzioni per l'uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi finalizzati ad una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.

Art. 8

La commissione di cui all'art. 4 della presente Convenzione designa, i Professionisti, le strutture e gli studi dove si svolgerà il tirocinio pratico valutativo ed assegna ad essi i medici abilitandi assicurando criteri di assoluta imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo conto del territorio provinciale di residenza e della distanza dalla sede di residenza o domicilio abituale.

Il rapporto tutor/valutatore/tirocinante è 1: 1.

Al termine del tirocinio il laureato abilitando dovrà compilare un questionario sul periodo trascorso e sull'attività svolta dal tutor/valutatore, fornendo eventuali suggerimenti.

L'incarico di tutor/valutatore al singolo medico, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art 6 e 7, sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo e dati anagrafici del tirocinante,
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la Struttura,
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio,
- l'espressa previsione della gratuità dell'attività svolta in qualità di tutorvalutatore, salvo diversa determinazione dei Ministeri competenti eventualmente da recepirsi nella stipula di accordi a livello di rinnovo, nazionale o regionale, delle Convenzioni per i MMG e dei contratti per i Medici Ospedalieri,
- l'impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto,
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile di cui all'art. 10

Art. 9

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- contattare i propri tutori per definire la frequenza del tirocinio per almeno 100 ore per ogni mese;
- consegnare al tutore, che lo conserverà per tutto il periodo, il libretto/diario personale;
- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al Candidato, al Rettore o suo Delegato ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Per un eventuale prolungato impedimento del tirocinante, che non consenta la frequenza dell'attività di tirocinio per le previste 100 ore mensili, il candidato non potrà essere ammesso alla prova scritta e dovrà ripetere l'intero tirocinio nella sessione successiva.

Art. 10

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Gli estremi delle polizze assicurative sono pubblicati sul sito dell'Università di Ferrara (www.unife.it).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il medico tutor/valutatore si impegna a segnalarne tempestivamente l'evento.

Art. 11

Il tutor/valutatore ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare in itinere eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Art. 12

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa non dà luogo a rinnovo tacito e va eventualmente rinnovata alla scadenza, mediante accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata a.r o P.E.C.. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantito il compimento delle attività in corso e fino al termine del corrente anno accademico

Art.13

Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività in oggetto della presente convenzione

Nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, sarà esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Università degli Studi di Ferrara

Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

Ferrara, 30 APR. 2013


Ferrara, 16 aprile 2013

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Pasquale Nappi

Dott. Bruno Di Lascio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Di Lascio".